

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 115/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione europea.
- (2) Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo figuranti nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data.
- (3) L'elenco è inteso a ridurre l'onere amministrativo a carico degli stessi prevedendo che ogni operatore debba fare riferimento ad un solo Stato membro, in modo che ogni operatore sappia da quale Stato membro verrà regolamentato e che gli Stati membri a loro volta sappiano con certezza quali operatori aerei devono regolamentare.

(4) L'inserimento nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea dipende dall'esercizio di un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all'inserimento nell'elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all'articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva.

(5) Numerosi operatori aerei si servono di società di gestione o di servizi per registrare i piani di volo e pagare le tariffe di rotta a loro nome. Pertanto il codice designatore della società di gestione o di servizi assegnato dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) spesso compare nel piano di volo, anche quando tali società non sono operatori aerei. Il codice designatore ICAO o il marchio di registrazione indicati nel piano di volo costituiscono il modo migliore per identificare un operatore aereo o il proprietario di un aeromobile; spesso, pertanto, non è possibile identificare con certezza l'operatore in questione, a meno che questi fornisca a Eurocontrol una dichiarazione di flotta contenente i dati relativi all'aeromobile che utilizza. Per stabilire l'elenco aggiornato degli operatori aerei la Commissione ha tenuto conto delle dichiarazioni di flotta fornite dagli operatori e dalle società di gestione e di servizi. Tuttavia, alcune società di gestione o di servizi e alcuni marchi di registrazione di aeromobili appaiono nell'elenco aggiornato a causa della mancanza di informazioni.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1.

